



BANCA POPOLARE
del FRUSINATE



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL FONDO AZIONI PROPRIE DELLA
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE AZIONI SUL
SEGMENTO "*ORDER DRIVEN*" DEL
SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE HI-MTF

Versione #1 approvata con delibera del
Consiglio d'Amministrazione n° 682 del 30 dicembre 2019

Sommario

REGOLAMENTO	1
1. Premessa.....	3
2. Oggetto del Regolamento e principi ispiratori dello stesso	4
3. Durata dell'intervento	4
4. Limiti quantitativi di intervento e relative tempistiche	4
5. Limiti operativi di intervento in termini di prezzo	5
6. Sospensione ed interruzione degli interventi.....	5
7. Trasparenza e comunicazioni al pubblico delle operazioni	5
8. Controlli	6
9. Registrazione delle operazioni concluse.....	6
10. Approvazione e modifiche del Regolamento	6

1. Premessa

La Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. (di seguito anche, “la Banca”, “BPF” o “Emittente”) rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325 bis del Codice Civile.

In data 28/06/2018 la Banca, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 92492 del 18/10/2016 “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”, ha aderito tramite Equita Sim S.p.a. (Aderente Diretto), al segmento “Order Driven” del sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF (di seguito “Hi-MTF” o anche solo “MTF”) organizzato da Hi-MTF SIM S.p.a.

A seguito dell’avvio della negoziazione delle azioni BPF sul predetto MTF, trova diretta applicazione per la Banca la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato, adottata con il regolamento (UE) N. 596/2014 (“MAR”), e le rispettive disposizioni di attuazione comunitarie e nazionali.

La Banca, nell’interesse della generalità degli azionisti, intende supportare la liquidità degli scambi delle proprie azioni sul sistema Hi-MTF, intervenendo in acquisto secondo un sistema di regole non discrezionali – disciplinate dal presente regolamento (il “Regolamento”) – finalizzate a far sì che le operazioni di acquisto di azioni proprie da essa eseguite non comportino alterazioni artificiali dei prezzi di mercato, né fenomeni di abuso di mercato.

Gli interventi sull’Hi-MTF effettuati dalla Banca in attuazione del presente Regolamento avvengono, in ogni caso, nel rispetto della normativa applicabile all’acquisto di azioni proprie (*buy back*) nonché in osservanza delle prassi applicabili alle negoziazioni sul MTF e nel rispetto di quanto definito dalle competenti Autorità di Vigilanza.

L’acquisto di azioni proprie della Banca, in particolare:

- ✓ è soggetto alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 2529¹ del Codice Civile e comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio della Banca di una specifica voce, con segno negativo;
- ✓ è soggetto alla disciplina in tema di “aggiotaggio” di cui all’articolo 2637 del Codice Civile²;
- ✓ è soggetto alla disciplina di cui al Regolamento UE 575/2013 (“**CCR**”), che, agli artt. 77³ e 78⁴, regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, di concerto con l’art. 32⁵ del Regolamento UE 241/2014.

¹ L’art. 2529 del Codice Civile recita: *L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545 quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.*

² L’art. 2637 del Codice Civile recita: *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

³ L’art. 77 del Regolamento UE 575/2013, rubricato **Condizioni per ridurre i fondi propri**, recita:

Un ente chiede la preventiva autorizzazione all’autorità competente per uno o entrambe le seguenti alternative:

- a) *riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall’ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;*
- b) *effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.*

⁴ L’art. 78 del Regolamento UE 575/2013, rubricato **Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri**, recita:

1. L’autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) *prima o al momento dell’azione di cui all’articolo 77, l’ente sostituisce gli strumenti di cui all’articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell’ente;*
- b) *l’ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell’autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all’intervento in questione, superano i requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l’autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.*

⁵ L’art. 32 del Regolamento UE 241/2014, rubricato **Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013**, recita:

1. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi, la domanda di cui all’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 6 e le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità competente con la stessa frequenza con la quale l’organo competente dell’ente esamina i rimborsi.

2. Oggetto del Regolamento e principi ispiratori dello stesso

Il presente Regolamento stabilisce **le regole non discrezionali per l'intervento della Banca a sostegno della liquidità delle proprie Azioni cod. ISIN IT0001040820 (di seguito le "Azioni") sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.**

Gli interventi della Banca, effettuati sull'Hi-MTF **lato acquisti**, avvengono mediante l'utilizzo di un apposito **fondo di liquidità** (di seguito il "**Fondo Buy Back**"), la cui dotazione proviene esclusivamente da una parte delle risorse dell'apposito "Fondo Acquisto Azioni proprie", costituito dalla Banca conformemente all'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea ordinaria dei Soci, nonché dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie ricevuta dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del regolamento CRR e del regolamento delegato UE n. 241/2014.

Entro i limiti imposti dalle suddette autorizzazioni, come di tempo in tempo eventualmente modificate e/o rinnovate, il sostegno della liquidità del titolo sull'Hi-MTF avviene attraverso l'**inserimento sistematico e regolare di ordini di acquisto di Azioni sul MTF**, secondo quantitativi e cadenze predeterminati ai sensi degli articoli 4 e seguenti del presente Regolamento, al fine di corroborare la liquidità del titolo e con l'obiettivo di favorire – senza però assumere obblighi di risultato – il regolare svolgimento delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.

3. Durata dell'intervento

L'intervento disciplinato dal presente Regolamento decorre dal **3 febbraio 2020**. La durata dell'intervento attraverso il ricorso al Fondo Buy Back cessa in data 31 gennaio 2021, salvo proroga annuale (o di durata inferiore) deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Qualora la Banca intendesse prorogare l'efficacia dell'intervento ne darà comunicazione al pubblico, ai sensi del successivo articolo 7, almeno 30 giorni di calendario prima della data di scadenza, pubblicando le necessarie modifiche al presente Regolamento.

Resta comunque ferma ed impregiudicata la facoltà per la Banca di sospendere o interrompere gli interventi ai sensi dei successivi articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

4. Limiti quantitativi di intervento e relative tempistiche

La Banca, a valere sulle disponibilità del Fondo Buy Back, impartisce ordini di acquisto delle Azioni in ogni asta settimanale, salva eventuale sospensione dell'intervento conformemente alle regole disciplinate nel prosieguo.

Ciascun ordine di acquisto viene impartito per un quantitativo di Azioni, arrotondato per difetto, così determinato:

- *Num. Azioni Soglia Minima di Periodo*⁶ * 50% / *Num. Aste Periodo intermedio in corso*.

L'ordine viene immesso sull'Hi-MTF il primo giorno di mercato aperto di ciascuna settimana di negoziazione. L'inserimento dell'ordine è effettuato all'apertura delle negoziazioni, compatibilmente con i tempi tecnici necessari a tal fine.

Fermi restando i casi di sospensione ed interruzione degli interventi disciplinati dal successivo articolo 6, la Banca si asterrà dall'inserimento degli ordini previsti dal presente Regolamento esclusivamente nel caso in cui – nell'asta

2. Le autorità competenti possono autorizzare anticipatamente una delle azioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un importo specifico predeterminato da rimborsare, al netto dell'importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale importo predeterminato può arrivare fino al 2 % del capitale primario di classe 1, se le predette autorità sono convinte che tale azione non potrà costituire un pericolo per la situazione di solvibilità attuale o futura dell'ente.

⁶ La "Soglia Minima di Periodo" come definita dal regolamento del segmento "Order Driven" dell'Hi-MTF pro tempore vigente.

precedente – il quantitativo di azioni oggetto degli ordini di acquisto sia superiore a quello degli ordini di vendita: detta circostanza, infatti, renderebbe superfluo un sostegno alla liquidità delle Azioni.

5. Limiti operativi di intervento in termini di prezzo

Conformemente alle finalità sottese al presente Regolamento, la Banca intende determinare anche il prezzo di acquisto delle Azioni secondo criteri non discrezionali, e ciò al fine di evitare possibili influenze sulla determinazione del prezzo delle azioni sull’Hi-MTF.

La Banca inserirà quindi gli ordini al “Prezzo di Riferimento” – come definito dal regolamento del segmento “Order Driven” dell’Hi-MTF pro tempore vigente.

Fermo quanto precede, il prezzo non potrà comunque essere superiore a quello determinato dall’Assemblea dei Soci, in ossequio all’art. 6 dello Statuto della Banca, per l’esercizio in corso all’atto di inserimento dell’ordine.

6. Sospensione ed interruzione degli interventi

Oltre alla fattispecie prevista dall’art. 4 del presente Regolamento e nei casi di eventuale interruzione o sospensione dell’operatività dell’Hi-MTF, le operazioni di acquisto ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o interrotte:

- a) nel caso di esaurimento del Fondo Acquisto Azioni proprie;
- b) nel caso di mancata autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza (o di sospensione/revoca dell’autorizzazione) al riacquisto di azioni proprie.

La Banca darà tempestiva comunicazione al pubblico delle ipotesi di sospensione ed interruzione degli interventi mediante apposito comunicato pubblicato in una sezione del sito www.bpf.it e nelle proprie filiali, nonché su *1INFO SDIR & STORAGE*, in ossequio al dettato del Regolamento Emittenti.

7. Trasparenza e comunicazioni al pubblico delle operazioni

Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento, ed in aggiunta alle informazioni rese pubbliche sul sito del mercato Hi-MTF ed in conformità al relativo regolamento, la Banca mette altresì a disposizione del pubblico – in apposita sezione del proprio sito www.bpf.it e nelle proprie filiali – le seguenti informazioni inerenti l’utilizzo del Fondo Buy Back:

Tempistica di pubblicazione	Periodo di riferimento	Informativa pubblicata
Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’asta settimanale	Asta settimanale precedente	Controvalore delle operazioni in acquisto
		Numero di Azioni acquistate
Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ciascun “Periodo Intermedio di Osservazione” (come definito dal regolamento del sistema Hi-MTF)	Periodo di osservazione precedente	Controvalore delle operazioni in acquisto
	Data di entrata in vigore del Regolamento	Numero e prezzo medio delle Azioni acquistate
		Numero e controvalore delle Azioni scambiate dall’entrata in vigore del Regolamento

8. Controlli

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e, più in generale, il corretto adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza ivi previsti.

9. Registrazione delle operazioni concluse

In ottemperanza alla normativa vigente in materia, la Banca registra nei propri sistemi informatici le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi sull'Hi-MTF ai sensi del presente Regolamento. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, rese disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

10. Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate.

Il Regolamento è pubblicato, unitamente ad ogni sua modifica, in apposita sezione del sito internet della banca www.bpf.it e presso i locali della Banca.